

**AGIDAE**

ARMANDO MONTEMARANO

**LA GIURISPRUDENZA RECENTE  
IN TEMA DI MODELLI ORGANIZZATIVI:  
LE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE E CIVILI  
DEGLI ENTI PER GLI ATTI DEL PERSONALE  
LAICO E/O RELIGIOSO**

Convegno Nazionale di Studio

Roma, 30 aprile 2011

Armando Montemarano

LA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI MODELLI ORGANIZZATIVI:  
LE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE E CIVILI DEGLI ENTI  
PER GLI ATTI DEL PERSONALE LAICO E/O RELIGIOSO

\* \* \* \* \*

**NOTIZIE DI STAMPA**

**CORRIERE DELLA SERA, 28 maggio 2008**

**Baby spacciatori dentro la scuola**

L'indagine dei militari dell'Arma della compagnia di Porta Magenta, nasce un mese fa, quando alcuni genitori si accorgono che i propri figli ritornano a casa con dosi di hashish nelle tasche. Scatta così la denuncia al preside della scuola.

**IL GAZZETTINO – ediz. Padova, 22 maggio 2010**

**Liceale violentata durante la gita scolastica**

Sono in classe uno vicino all'altra. A pochi banchi di distanza. Due liceali di diciotto anni. Lei adesso deve soprattutto essere aiutata a uscire dal dramma. Lui deve fare i conti anche con la giustizia. Il liceale è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura con l'ipotesi accusatoria di violenza sessuale. Il pubblico ministero lo accusa di avere abusato della compagna durante la gita di classe. Una cosa bruttissima sulla quale stanno indagando i Carabinieri. Tra le carte che gli investigatori hanno acquisito dal preside della scuola c'è una lettera durissima del padre della ragazza. Il genitore fa delle accuse cattive. E sostiene che la figlia è stata pure emarginata dai compagni di classe.

**ADN KRONOS, 30 gennaio 2009**

**Bidello in attesa di essere processato per spaccio torna a scuola**

I genitori insorgono raccontano le cronache, e fanno bene. Perché non è stata applicata la sospensione cautelare, visto che il bidello in questione è accusato di un reato grave, e comunque incompatibile con la permanenza a contatto dei minori? E' la seconda notizia simile che ricevo oggi. Anche la maestra accusata di maltrattamenti a Roma (quella che legava i bambini con lo scotch) ed il cui processo inizierà in aprile, è regolarmente in servizio a scuola. Nel caso del bidello, il fatto che l'uomo sia dipendente della ditta che ha l'appalto per le pulizie nella scuola, non esenta il Ufficio Scolastico Regionale dall'interessarsi di quali persone vengano introdotte nelle scuole, visto che l'esternalizzazione dei servizi di pulizia è ormai prassi consolidata nella maggior parte dei plessi.

## **CORRIERE DELLA SERA, 24 settembre 2008**

### **Scuola: minacciare la bocciatura è reato**

Il professore che minaccia la bocciatura a un alunno commette un reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione rilevando che per i giovani «l'ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze» e un simile atteggiamento del docente è «idoneo a ingenerare forti timori, incidendo sulla libertà morale» degli allievi. Per questo motivo la Cassazione ha confermato la condanna di minaccia aggravata per Marcello P., insegnante di un liceo scientifico di Vicenza, emessa dalla Corte d'appello di Venezia lo scorso 23 ottobre. Il professore aveva detto a un'alunna che «non aveva più alcuna possibilità di essere promossa» dopo che la madre della ragazza all'assemblea dei genitori aveva proposto di rimuovere il docente per la sua scorrettezza. L'insegnante, che è stato condannato anche per abuso d'ufficio in quanto dava ripetizioni private a pagamento e costringeva gli studenti a fargli regali, sosteneva che il reato di minaccia non era configurabile poiché «l'ingiusta bocciatura» non dipendeva solo dalla sua volontà, ma dall'intero collegio dei docenti».

## **IL GIORNALE, 13 ottobre 2010**

### **Condannati per pedofilia, insegnano a scuola**

Sospetti pedofili alla gogna, pedofili conclamati in cattedra. C'è qualcosa di paradossale e schizofrenico nel modo in cui in Italia i reati sessuali in ambito scolastico influenzano la vita non solo delle vittime ma anche dei carnefici, veri o presunti. Dal 2001 a oggi, su 47 casi esaminati di dipendenti dell'amministrazione scolastica condannati con sentenza definitiva per violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione e pornografia solo in 23 occasioni insegnanti e bidelli sono stati licenziati o destituiti al termine del procedimento disciplinare. Ben 18 dipendenti sono ancora al loro posto. E gli altri sei si sono dimessi volontariamente o sono andati in pensione.

A sottolineare il fenomeno, è una relazione della Corte dei conti sulla gestione dei procedimenti disciplinari da parte della pubblica amministrazione presentata a metà del 2006, che dedica un intero capitolo agli «esiti dei reati di violenza sessuale negli istituti scolastici». E va giù pesante. Parla di «mancata o scarsa considerazione da parte del sistema disciplinare delle istituzioni scolastiche nel suo complesso, verso gli interessi di genitori e alunni».

## **IL RESTO DEL CARLINO, 23 dicembre 2009**

### **Gru crolla su casa di riposo: ferite due anziane**

A causa del forte vento, i massi che facevano da contrappeso ad una gru sono crollati sul tetto di una casa di riposo, danneggiando anche la vicina chiesa, dove erano in corso lavori di ristrutturazione.

La chiesa ha riportato soltanto dei danni materiali, mentre nella casa di riposo il crollo ha provocato lesioni a due anziane. Le donne sono state subito ricoverate: una con un femore rotto e traumi; l'altra con politraumi. Le prognosi variano dai 15 ai 30 giorni.

Fortunatamente, per le altre ospiti della casa di riposo e per le suore che le assistono tutto si è risolto con un grosso spavento. L'edificio è stato dichiarato inagibile. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Si procede per il reato di lesioni colpose.

## **TELENORD, 25 marzo 2011**

### **Derrate alimentari dai bisognosi a casa di riposo**

Il prete che dirige la casa di riposo è indagato per truffa dalla Procura. Come scrivono oggi Stampa e Secolo, si tratta di una indagine nata dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas. Il caso riguarderebbe una serie di derrate alimentari donate dalla Onlus Fondazione Banco Alimentare finite alla casa di riposo e che, invece, erano destinate ai bisognosi. L'inchiesta vede inserito anche il vice presidente dell'ente. Il sacerdote tra l'altro deve rispondere anche

di omicidio colposo per la morte di un anziano, deceduto in ospedale ma che sarebbe stato lasciato nel suo letto per due giorni.

#### **CALABRIA ON LINE, 19 gennaio 2011**

##### **Anziano morto in casa riposo, nove rinvii a giudizio**

Nove rinvii a giudizio per omicidio colposo e maltrattamenti e un proscioglimento. È la decisione del Gup per la morte di un uomo di 80 anni. L'anziano morì nel 2005 nella casa di riposo dopo essere stato ospite di un'altra struttura per anziani, dove sarebbero stati commessi i reati contestati.

#### **IL SECOLO XIX, 4 gennaio 2011**

##### **Omicidio in casa di riposo, indagata ai domiciliari**

Arresti domiciliari, con l'accusa di furto di assegni e di alcuni oggetti d'oro, per l'inserviente che era stata indagata dal pubblico ministero per omicidio volontario aggravato di una donna di 90 anni, ricoverata in una casa di riposo.

L'anziana era morta nell'ottobre scorso e, secondo l'autopsia compiuta dal medico legale, per soffocamento. La giovane inserviente, che è sposata ed ha un figlio, era stata indagata per il furto di alcuni assegni dopo la denuncia fatta dall'anziana paziente. Secondo l'accusa l'ultimo assegno, non incassato, sarebbe stato rubato la notte in cui l'anziana morì.

Interrogata dal pubblico ministero l'inserviente aveva confessato il furto degli assegni all'anziana: due incassati (uno da 8500 euro e uno da 5000 euro rubati in giugno e in settembre), due da 50.000 euro ciascuno non andati a buon fine e uno, l'ultimo, non incassato e distrutto. Al p.m. la donna aveva anche confessato di aver rubato ad altri pazienti, tra il 2009 e il 2010, alcuni oggetti d'oro (collanine ed un orologio) e li aveva consegnati al magistrato.

#### **ABRUZZO 24 ORE TV, 14 luglio 2009**

##### **Legionella nella casa di riposo, Nas sequestrano struttura**

I carabinieri del Nas, al termine di una serie di accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito il sequestro preventivo di una struttura ricettiva per anziani ad accoglienza alberghiera, ipotizzando nei confronti del legale rappresentante il reato di cui agli artt. 444 – 452 («aver distribuito, da diverso tempo, acqua destinata agli anziani ivi alloggiati, per la rilevata presenza, a seguito di analisi, della "legionella pneumophila" ed aver omesso, per colpa, di adottare le necessarie e sufficienti misure cautelari consistenti nella sanificazione dell'impianto idrico della struttura») e del reato di cui agli artt. 81-591 cod. pen.. (abbandono di persone incapaci).

Il provvedimento cautelare è l'epilogo di un'attività investigativa posta in essere dai Carabinieri grazie alla denuncia di qualche familiare di anziano ospite della struttura e della collaborazione di medici del dipartimento di prevenzione della Asl. I militari hanno inoltre accertato che all'interno della struttura autorizzata per l'alloggio di sole persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, venivano di fatto ospitate abusivamente diverse persone anziane che erano affette da gravi patologie, senza garantire loro la prevista ed adeguata cura ed assistenza medica e sanitaria.

#### **IL MESSAGGERO, 31 gennaio 2011**

##### **Due arresti per le morti nella casa di riposo**

Due badanti della casa di riposo di Santa Severa dove sono morti due anziani a seguito di un incendio sono state iscritte nel registro degli indagati. Una delle due avrebbe chiuso venerdì sera a chiave i due anziani nel magazzino adibito a fatiscente dependance. Una delle due badanti è straniera. L'altra invece è quella che aveva il compito di sorvegliare durante la

notte i due anziani considerati dal personale della residenza «piuttosto irrequieti». Ieri l'arresto dei gestori della residenza per anziani per i reati di omicidio e sequestro di persona.

#### **CORRIERE DELLA SERA, 25 agosto 2004**

##### **Formazione professionale: 2 arresti per corsi fantasma**

Corsi di formazione fantasma, un giro d'affari di 300.000, di cui almeno il 10% erano frutto di raggiri. Con l'accusa di truffa aggravata il Gip ha autorizzato gli arresti domiciliari di due persone. La Finanza ritiene d'aver scoperto una truffa su scala provinciale. I due organizzavano corsi di formazione rimborsati dalla Regione. Corsi che duravano meno del previsto o non iniziavano del tutto. L'indagine ora dovrà stabilire eventuali collusioni.

#### **GAZZETTA DI MODENA, 4 febbraio 2011**

##### **Banda dei permessi di soggiorno: tre arresti**

La Guardia di Finanza, al termine di una complessa indagine durata due anni e coordinata dal pubblico ministero, ha scoperto e sgominato una banda che favoriva l'immigrazione clandestina vendendo falsi nulla osta utilizzabili per la richiesta di permesso d'ingresso in Italia per formazione professionale.

#### **IL MEZZOGGIORNO, 31 marzo 2009**

##### **Formazione professionale: 5 arresti per falsi diplomi**

Arrestati diversi funzionari dello Stato e il presidente dell'associazione professionale che, secondo gli inquirenti, ha organizzato un giro di diplomi falsi, costringendo titolari di esercizi commerciali di frutta e verdura e alimentari a «comprare» diplomi di frequenza a corsi di formazione professionale.

#### **INFORMAZIONE.TV, 25 ottobre 2010**

##### **Truffavano la Regione intascando fondi per la formazione professionale**

Due donne e un uomo sono sotto indagine della Guardia di Finanza in quanto accusati di truffa aggravata ai danni della Regione e malversazione di fondi pubblici destinati alla formazione professionale.

Dopo aver ricevuto finanziamenti a fondo perduto, producevano false dichiarazioni di conformità alle norme di sicurezza dell'infrastruttura utilizzata per la formazione degli allievi; tagliavano del 50% i costi dell'insegnamento utilizzando le medesime attrezzature e stanze per due enti; omettevano la segnalazione alla Regione del licenziamento di 27 allievi e la mancata assunzione di altri 14 per ottenere ulteriori finanziamenti; deviavano denaro dai conti correnti destinati alla formazione per pagare spese non finanziabili; rivendevano parte delle scarpe prodotte dagli stagisti in centri commerciali e non rispettavano l'obbligo di assunzione e mantenimento dei 290 posti di lavoro.

#### **IL SECOLO XIX, 29 novembre 2010**

##### **Pedofilia e film porno in parrocchia**

La Procura di Savona sta indagando su casi di pedofilia in alcune parrocchie. Emergono nuovi particolari, secondo la denuncia di due mamme di bambini che frequentavano un oratorio. Ai bambini sarebbero stati mostrati film porno, nei locali della parrocchia e durante i campi estivi. Il nuovo reato ipotizzato è detenzione di materiale pedopornografico.

## IL MATTINO DI PADOVA – 23 MARZO 2011

### Denuncia per schiamazzi all'Oratorio

Tutto per un campo di calcetto. Tutto per qualche tiro «alla viva il parroco». La guerra fra la Parrocchia di San Paolo e la 47enne titolare di uno studio di elaborazione dati è cominciata così, per i palloni che finivano sulle sue finestre, sul tetto, in giardino. Per le grida di esultanza e le imprecazioni. Piccole seccature all'inizio. Mese dopo mese si sono ingigantite fino a trasformarsi in una battaglia all'ultimo sangue che dura ormai da sei anni, a colpi di carte bollate.

Danneggiamento, minacce, violenza privata, disturbo della quiete pubblica e molti altre le ipotesi di reato che la residente al civico 47 di via Brandolese ha presentato alle forze dell'ordine fin dal 2005.

E' stato il Vescovo, nel marzo 2009, a cambiare strategia: «Fino ad allora il consiglio della Curia era stato quello di difendersi senza attaccare la donna, poi dopo le molte lamentele dei parrocchiani, il Vescovo ha deciso di cambiare strategia e si è arrivati alla denuncia per stalking. Una soluzione che avremmo voluto evitare. Fra spese legali e lavori per il campetto anche la Parrocchia ha superato i 35 mila euro di costi».

\* \* \* \* \*

## GIURISPRUDENZA RELATIVA A SPECIFICI REATI

### Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.)

#### **Cass. Pen. 8-1-2009**

*Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto d'abbandono di persone minori rileva esclusivamente la volontà dell'abbandono, sicché il dolo non è escluso dal fatto che chi ha l'obbligo di custodia ritenga il minore in grado di badare a se stesso, per l'aiuto di coetanei a lui legati da vincoli di parentela*

#### **Cass. Pen. n. 332/1983**

*Costituisce abbandono, ai sensi dell'art. 591 cod. pen., qualsiasi azione od omissione che contrasti con l'obbligo della custodia o della cura. Per la sussistenza del delitto di abbandono di persone minori o incapaci basta uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per l'incolumità del minore o dell'incapace in dipendenza dell'abbandono, onde l'abbandono è punibile anche se temporaneo.*

#### **Cass. Pen. n. 8833/2004**

*Integra il reato di abbandono di minore la condotta del conducente dell'autobus di una scuola che lascia un piccolo alunno a terra con l'effetto di causarne il viaggio di ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentato dalle condizioni di luogo e di tempo (pioggia battente in atto e strada a scorrimento veloce e fuori dal centro urbano).*

#### **Cass. Pen. 20-11-2001**

*In tema di abbandono di persone minori o incapaci, configura il reato la condotta dei responsabili dell'assistenza di soggetti i quali non pongono rimedio alla evidente insufficiente e inadeguatezza delle strutture ospitanti, atteso che la norma in questione tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona, e pertanto ogni situazione di pericolo o abbandono, anche solo parziale, dei soggetti minori o incapaci impone la piena attivazione del titolare dell'obbligo giuridico a protezione del bene garantito.*

**Cass. Pen., 06-05-1983**

*Non ha rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, che non si tratti di abbandono materiale assoluto, ma solo temporaneo, con la conseguente mancanza di un animus derelinquendi.*

**Giudice di Pace di Taranto, 09-06-2008**

*Va ravvisata la responsabilità dell'insegnante ai sensi dell'art. 590 c.p., atteso che quest'ultima, assumendo un atteggiamento negligente e imprudente (colpa generica) e violando il c.c.n.l. di appartenenza (colpa specifica), ha arbitrariamente abbandonato l'aula nella quale si stava svolgendo la lezione, venendo meno all'obbligo di vigilanza.*

**Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)**

**Cass. Pen. n. 38778/2008**

*Va confermata la sentenza con la quale il Tribunale ha condannato la maestra alla pena di mesi sei di reclusione per avere, quale docente presso la scuola materna, abusato di mezzi di correzione e disciplina in danno dei bambini, di età tra i tre e i cinque anni, sottoposti alla sua autorità e a lei affidati, maltrattandoli anche fisicamente e cagionando così in loro gravi perturbamenti psichici.*

**Proc. Rep. Tribunale di Palermo, 06-07-2007**

*Il comando di scrivere 100 volte in un quaderno «Io sono un deficiente», impartito a titolo punitivo dall'insegnante all'alunno colpevole di episodi di bullismo, in quanto mezzo educativo sproporzionato e come tale abusivo, integra le ipotesi del reato di cui agli art. 81, 2° comma, e 571, 2° comma, c.p. (se dal fatto risulta una lesione personale nel corpo o nella mente) ed il reato di cui agli art. 81, 2° comma, e 582 c.p.*

**Pretura di Varese, 07-03-1980**

*La violenza prevista nell'art. 581 c.p. si concreta in atti di «percuSSIONE» anche se privi di effetti patologici, sia pure di modesta entità e senza dolore fisico; gli ordinamenti scolastici, inoltre, escludono in modo assoluto, finanche da parte di insegnante, punizioni consistenti in atti di violenza fisica.*

**Tribunale di Palermo, 27-6-2007**

*Nonostante la formulazione del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art 571 c.p.) risalga all'ormai lontano 1930, ossia ad un momento storico pervaso da una ideologia improntata all'autoritarismo e al principio gerarchico, la norma deve essere reinterpretata alla luce dei principi costituzionali e della Convenzione delle nazioni unite sui diritti del bambino (New York, 1989). Insomma, il riconoscimento della violenza quale mezzo correttivo o disciplinare, sia pure contenuto entro limiti fissati dalla legge, costituisce un anacronismo morale e sociale. Non può essere il fine disciplinare o pedagogico, in ambito scolastico, a giustificare qualsiasi mezzo adoperato. In ambito scolastico il concetto di «abuso» presuppone l'esistenza in capo al soggetto di un potere disciplinare che deve essere usato:*

- 1) con mezzi consentiti;*
- 2) in presenza delle condizioni che ne legittimano l'esercizio;*
- 3) per le finalità ad esso proprie;*
- 4) senza superare i limiti tipicamente previsti dall'ordinamento.*

*Non sono perciò consentiti, oltre che gli atti di violenza fisica dell'insegnante tutte quelle condotte che, pur non integrando gli estremi di un'aggressione al corpo, sono tuttavia suscettibili di determinare il «pericolo di malattia della mente» per la loro inadeguatezza rispetto alla finalità educativa perseguita.*

## **Appropriazione indebita (artt. 646 e 647 c.p.)**

**Cass. Pen. n. 10339/1987**

*Il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro integra il reato di appropriazione indebita, poiché titolare del diritto di proprietà di tale somma è il dipendente.*

## **Concussione (art. 137 c.p.)**

**Cass. Pen. n. 30764/2009**

*Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione, potendo quest'ultima determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione di tipo utilitaristico (fattispecie relativa a prestazioni sessuali richieste da un insegnante ad alcune studentesse, in cambio di agevolazioni nelle relative interrogazioni).*

**Cass. Pen., 12-07-2001**

*Commette il reato di tentata concussione l'insegnante che inviti i genitori di un alunno inadeguatamente preparato a rivolgersi all'ausilio di altro insegnante per lezioni private, quando l'invito non abbia séguito per rifiuto del soggetto passivo di aderire alla sollecitazione.*

**Cass. Pen. 11-02-1992**

*Integra il reato di concussione il fatto del docente che richieda somme di danaro agli alunni minacciandoli, in caso contrario, di non promuoverli.*

**Cass. Pen. n. 12/2008**

*Integra il reato di concussione la condotta di un cappellano in servizio presso un istituto di prevenzione e pena che induca alcuni detenuti, con la prospettiva di potere incidere sulla loro posizione, a prestazioni di natura sessuale; tale soggetto, infatti, pur svolgendo oggi essenzialmente compiti di natura religiosa, che consistono nell'organizzare e presiedere alle pratiche di culto e nell'istruire e assistere i detenuti, senza esercitare alcuna pubblica funzione amministrativa e i correlati tipici poteri decisorii, autoritativi o certificativi, deve ritenersi incaricato di un pubblico servizio, avuto riguardo alla circostanza che i predetti compiti sono funzionali all'interesse pubblico perseguito dallo stato nel trattamento delle persone condannate o internate, e la relativa attività, governata da una normativa pubblicistica, ha carattere intellettuale, e non meramente applicativo o esecutivo; lo stesso soggetto, inoltre, abusa della propria qualità di cappellano strumentalizzando, nel caso di specie, la sua posizione di preminenza sino a garantire non consentiti contatti tra il mondo esterno e i detenuti, ridotti in uno stato di soggezione determinante ai fini della successiva dazione dell'indebito, nella prospettiva, per gli stessi soggetti passivi, di mitigare gli effetti della segregazione.*

## **Falsità di documenti**

**Corte di Appello di Salerno, 12-11-2002.**

*Sussiste il delitto di falso ideologico nel fatto di un preside di un liceo e di un segretario verbalizzante che sottoscrivono il verbale di una riunione del collegio dei docenti in cui non sono riportati in maniera veritiera gli interventi e le frasi pronunciate dai professori.*

**Cass. Pen. n. 421/1997**

*Il registro di classe degli istituti di istruzione riconosciuti o parificati costituisce atto pubblico e perciò le false attestazioni ivi contenute integrano gli estremi del falso ideologico*



**Cass. Pen., 23-02-2006**

*Integra il reato di falso ideologico (art. 479 c.p.) la condotta del docente che attesti falsamente la regolare frequenza di studenti alle lezioni mediante omessa indicazione delle assenze nei registri di classe, considerato che il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l'insegnamento è pubblica funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole statali; e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico.*

**Cass. n. 714/2010**

*Il registro del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti riportati, è atto pubblico, in quanto attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti; d'altro canto il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale, poiché l'insegnamento è pubblica funzione e le scuole legalmente riconosciute sono equiparate a quelle pubbliche (Cass. 21-9-99 n. 12862; Cass. 6-11-00 n. 12726; Cass. 23-2-06). Inoltre il falso è da considerarsi innocuo solo nel caso in cui il medesimo risulti del tutto privo di incidenza in relazione al significato ed valore probatorio del documento. (Cass. 20-1-04; Cass. 7-11-07 n. 356).*

**Tribunale di Roma, 11-10-2004**

*Configura il reato di falso ideologico in atto pubblico, di cui all'art. 479 c.p., l'annotazione cosciente e volontaria di fatti non veri nel registro di classe o in quello del singolo professore da parte di un docente.*

**Cass. Pen., 26-07-1995**

*La falsa timbratura del cartellino di un dipendente - rivelatosi, a seguito di accertamento, assente dal posto di lavoro - integra gli estremi del delitto di tentata truffa ex art. 56 e 640 c.p., atteso che con tale marcatura del cartellino il lavoratore compie un atto diretto a dimostrare, contro la verità, la sua presenza nei locali per la prestazione dell'attività lavorativa.*

### **Lesioni personali dolose e colpose (art. 582 – 583 c.p.)**

**Cass. Pen. n. 9301/2009**

*Il comportamento dell'insegnante che colpisce un alunno con la squadra procurandogli delle lesioni, non va punito come reato di abuso dei mezzi di correzione, bensì come lesioni personali volontarie.*

**Cass. Pen. n. 4560/2001**

*In caso di lesione personale colposa consistente in un infortunio subito durante una lezione da un'alunna a causa di una macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, risponde penalmente - oltre all'insegnante di materie tecniche presente al momento dell'infortunio e incaricato d'insegnare l'uso della macchina - il preside dell'istituto per aver consentito a persona inesperta l'uso a fini didattici di una macchina insicura*

**Cass. Pen., 04-07-2008**

*Atteso che in tema di lesioni conseguenti ad infortunio sportivo non può ritenersi accettato dai partecipanti ad una gara amatoriale il rischio di subire lesioni gravi con effetti permanenti, integra il reato di lesioni personali colpose la condotta di chi, nel corso di una partita di calcio amichevole tra compagni di scuola, pratici, in occasione di un contrasto di gioco, uno sgambetto involontario ai danni di un avversario, cagionandogli lesioni al muscolo della coscia sinistra e ai legamenti del ginocchio.*

**Cass. Pen. n. 1660/1973**

*Le contusioni costituiscono malattia, qualunque forma esse assumano. L'ematoma, sul piano medico legale, rientra nel generale concetto di lesioni, trattandosi di un versamento ematico nei tessuti sottocutanei e quindi di una alterazione anatomica, cui fa naturalmente seguito un processo riabilitativo.*

**Cass. Pen. n. 1951/00**

*Premesso che l'esercizio di attività sportiva, entro i limiti di quello che può essere definito «rischio consentito», si configura come causa di giustificazione non codificata, deve escludersi che tale causa di giustificazione possa operare quando si violino volontariamente le regole del gioco, ovvero quando l'attività sportiva rappresenti solo l'occasione della commissione del reato.*

**Cass. Pen. n. 147/1982**

*L'obbligo di sorveglianza sugli alunni da parte dell'insegnante non è limitato a determinare attività della vita scolastica, ma ha carattere generale ed assoluto, poiché l'insegnante è tenuto ad osservarlo in ogni momento in cui l'alunno sia a lui affidato, tanto da incorrere in penale responsabilità ogni volta che l'incidente occorso ad alcuno degli alunni debba essere attribuito, in rapporto di causa o di concausa, ad omessa sorveglianza (fattispecie in tema di lesioni personali gravi, perdita di un occhio, riportate da un'alunna che aveva battuto con la testa contro la maniglia di una porta mentre correva nel corridoio della scuola insieme con altre compagne dopo essersi allontanata dall'aula con il consenso dell'insegnante).*

**Cass. 9325/2010**

*In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; e - quanto al precettore - che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona.*

**Proc. Rep. Trib. Palermo, 6-7-2007**

*Il comando di scrivere 100 volte in un quaderno «Io sono un deficiente», impartito a titolo punitivo dall'insegnante all'alunno colpevole di episodi di bullismo, in quanto mezzo educativo sproporzionato e come tale abusivo, integra le ipotesi del reato di cui agli art. 81, 2° comma, e 571, 2° comma, cod. pen. (se dal fatto risulta una lesione personale nel corpo o nella mente) ed il reato di cui agli art. 81, 2° comma, e 582 cod. pen.*

**Cass. Pen., 23-03-1981**

*La vigilanza consiste in un complesso di attività, volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica; risponde pertanto delle lesioni personali riportate da un alunno l'insegnante che si allontani dal locale, nel quale si effettui l'istruzione degli allievi, senza apprestare misure atte ad evitare infortuni.*

**Maltrattamenti verso fanciulli (art. 572 c.p.)**

**Cass. Pen. n. 1999/1993**

*Ai fini del reato di maltrattamenti è sufficiente un lasso di tempo, anche se limitato, utile alla realizzazione di atti vessatori idonei a determinare la sofferenza fisica o morale della persona offesa*

**Cass. Pen., 25-06-1996**

*Risponde del reato di maltrattamenti verso fanciulli l'insegnante che ponga in essere una condotta che renda dolorose e mortificanti per i suoi alunni le relazioni con lui, e agisca in esplicitazione della coscienza e della volontà di sottoporre gli alunni in sé e la classe affidatagli ad una serie di sofferenze fisiche e morali, vietate - prima che dalla legge - dalle regole di pedagogia, metodologia e didattica.*

**Cass. Pen. n. 1857/1990**

*Nel reato di maltrattamenti rientrano anche solo atti di offesa e di umiliazione, senza sofferenza fisica, quindi il reato si può perfezionare anche solo attraverso comportamenti omissivi*

### **Omicidio colposo e preterintenzionale (artt. 575 e seguenti c.p.)**

**Cass. Pen. n. 4560/2000**

*Sussiste la responsabilità per colpa in capo a colui il quale, dirigendo un oratorio con attrezzature sportive destinate ai giovani, non preveda la possibilità di un utilizzo assolutamente inconsueto delle strutture medesime da parte dei giovani frequentatori dell'oratorio, essendo il comportamento di questi ultimi generalmente contrassegnato da vivacità ed imprevedibilità (nella specie, le lesioni mortali erano derivate dal fatto che la vittima, nel corso della lezione di educazione fisica che si svolgeva nell'oratorio alla presenza dell'insegnante, si era aggrappata alla traversa della porta del campo di calcetto e quest'ultima, non ancorata al terreno, si era ribaltata provocando il decesso del giovane).*

**Cass. Pen. n. 6816/2001**

*Risponde di omicidio colposo, in quanto titolare di una posizione di garanzia, il direttore di un oratorio dotato di attrezzature sportive, dotate all'uso, ancorché gratuito, dei frequentatori, quando l'evento mortale sia derivato dall'utilizzazione di dette strutture, ritenute, nella specie, carenti sotto il profilo della sicurezza*

**Tribunale di Isernia, 22-04-1983**

*Risponde di omicidio colposo l'insegnante che, incaricato della sorveglianza dei bambini durante il trasporto, omette di controllare che una bimba si allontani dall'automezzo per raggiungere indenne la sua vicina abitazione cagionando, per l'omissivo comportamento di cui innanzi, e, quindi, per negligenza ed imprudenza, la morte dell'alunna, a seguito di frettoloso ed incauto avvio dello stesso automezzo di trasporto.*

### **Omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)**

**Tribunale di Bologna, 27-11-1986**

*La condotta di un docente di un istituto scolastico che rifiuta di consegnare al preside ed al consiglio di classe gli elaborati scritti redatti in classe dagli alunni integra gli estremi del reato previsto dall'art. 328 c.p.; la circostanza della mancanza di un'esplicita e particolare norma di legge al riguardo, ed il fatto che l'attività di correzione degli elaborati scritti non abbia nello stipendio del docente una corrispondente «voce» di retribuzione, non sono elementi sufficienti per far escludere la ricorrenza del predetto reato.*

### **Stalking**

**Tribunale di Fermo, 11-03-2009**

*È legittima l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un insegnante che, abusando della sua posizione, ha posto in essere nei confronti delle alunne azione di molestie (cosiddetto stalking).*

**Cass. Pen. n. 32404/2010**

*Il soggetto che pone in essere molestie perpetrate attraverso l'invio di messaggio di posta elettronica, sms e messaggi attraverso social network determinando uno stato di ansia nella vita quotidiana della vittima risponde del reato di stalking.*

**Violenza sessuale (artt. 609-bis e seguenti c.p.)**

**Cass. Pen., 21-06-2007**

*In tema di atti sessuali con minorenni, l'esistenza di un rapporto di affidamento per ragioni di educazione e di istruzione è assunta dal legislatore come chiave di lettura di una responsabilità presunta.*

**Cass. Pen. n. 29662/2004**

*Il delitto di atti sessuali con minorenni tutela l'integrità fisico-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalità sessuale attraverso una intangibilità «assoluta» nell'ipotesi di minore degli anni 14 o «relativa» con riferimento a specifiche situazioni di affidamento del minore e si configura anche in assenza di pressioni coercitive.*

**Cass. Pen., 21-06-2007**

*In tema di delitti contro la libertà individuale, ai fini della configurabilità dei reati di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), di atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.) e di corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.) è irrilevante il ruolo attivo o passivo assunto dall'imputato nel contesto della relazione con la vittima (fattispecie nella quale l'imputato insegnante di catechesi della vittima, aveva sostenuto che la sua tendenza omosessuale ne escludesse la configurabilità).*

**Tribunale di Rieti, 16-05-1985**

*Risponde del reato di violenza carnale il docente di una scuola statale che costringa un'allieva ad avere rapporti sessuali con lui, esercitando una continua azione di logorante pressione psicologica sulla ragazza grazie alla sua posizione di insegnante, anche senza il ricorso ad atti di coercizione fisica o ad esplicite minacce.*

**Cass. Pen. n. 4761/1997**

*La norma di cui all'art. 521 cod. pen. (atti di libidine violenti) è stata abrogata dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996 n. 66 (norme contro la violenza sessuale), sicché, nel caso di atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale compiuti su persona consenziente minore di quattordici anni e su persona, sempre consenziente, avente più di quattordici, ma meno di sedici anni, il fatto contestato all'imputato come integrante gli estremi del reato previsto dall'art. 521 cod. pen. andrebbe oggi qualificato a norma dell'art. 609-quater cod. pen., il quale, però, ne sancisce l'illiceità penale solo se ed in quanto posto in essere su persona minore degli anni quattordici, perché su persona che ha già compiuto i quattordici anni, ma non ancora i sedici, il fatto costituisce reato soltanto se posto in essere da agente legato al detto minore da uno dei rapporti indicati nel comma 1, n. 2, dell'art. 609-quater cod. pen.*

**Cass. Pen. n. 37068/2009**

*È configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 9 cod. pen. (nella specie, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto) anche se il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto è sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall'altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (fattispecie in tema di violenza sessuale commessa da sacerdote).*

**Tribunale Supremo di Giustizia (Spagna), 07-06-2007**

*Applica correttamente l'art. 120, n. 3, del codice penale la sentenza che dichiara la responsabilità civile sussidiaria dell'arcivescovado per i fatti di abuso sessuale commessi su un minore da un sacerdote della diocesi, rilevando che: 1) l'arcivescovado si costituisce come persona giuridica, 2) l'accusato è un sacerdote che presta servizio come segretario presso il vicariato di una parrocchia che dipende dal medesimo arcivescovado, 3) gli abusi sessuali si sono verificati nei locali dello stesso vicariato, 4) sono state violate disposizioni di diritto canonico che stabiliscono obblighi di vigilanza e controllo a carico delle autorità ecclesiastiche.*

**Tribunale di «Grande Instance» (Francia), Caen, 04-09-2001**

*Il capoverso dell'art. 434-3 del codice penale francese esenta dall'obbligo, che incombe a chiunque ne sia venuto a conoscenza, di denunciare i maltrattamenti o gli attentati alla libertà sessuale dei minori di anni quindici, tutti coloro i quali in ragione del loro stato sono tenuti al rispetto del segreto professionale, che, in forza dell'art. 226-13 medesimo codice penale, interdice agli stessi di rivelare le informazioni di carattere segreto in loro possesso. Peraltro, in base alla stretta interpretazione cui vanno soggette le norme penali, secondo quanto stabilito dall'art. 111-4, non tutte le informazioni di carattere segreto possono considerarsi coperte dal segreto professionale, il cui ambito di applicazione deve essere circoscritto alle notizie fornite spontaneamente, ossia alle notizie di carattere confidenziale. Nel caso di specie, il sacerdote, autore degli atti di pedofilia, non aveva scelto il suo Vescovo come confidente; e pertanto il Vescovo, essendo venuto a conoscenza di tali comportamenti a seguito di un'indagine da lui promossa, era tenuto a riferire i fatti medesimi alle competenti autorità civili, senza potersi avvalere, in questo caso, del segreto professionale. Deve ravvisarsi la sussistenza dell'elemento intenzionale costitutivo del reato di cui all'art. 434-3 del codice penale nella condotta del vescovo che, venuto a conoscenza di atti di pedofilia compiuti da un suo sacerdote, mostra di preoccuparsi esclusivamente delle cure e dell'assistenza da prestare a quest'ultimo, astenendosi dal denunciarlo e gravando di questa incombenza le vittime di tali azioni, senza considerare che la fattispecie penale è stata prevista proprio al fine di evitare che siano gli stessi minori ad essere costretti a denunciare gli atti di cui sono vittime.*

**Cass. Pen., n. 35809/2010**

*La condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne è configurabile nei confronti del collaboratore scolastico o del bidello, in quanto figura addetta a compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza sugli alunni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti.*

**Tribunale di Milano, 22-12-2009**

*I genitori dei minori che hanno violentato una ragazza (compresi i padri non coabitanti con gli autori della violenza sessuale, per effetto di intervenuta separazione coniugale), rispondono a titolo di culpa in educando dei danni subiti dalla vittima, qualora non dimostrino di aver fornito ai figli, oltre alla fondamentale indicazione circa il rispetto delle regole, le indicazioni da cui trarre gli strumenti indispensabili da utilizzare nelle relazioni interpersonali, anche di sentimento e di sesso.*

**Tribunale di Catanzaro, 24-05-2007**

*Può essere applicata misura cautelare interdittiva a carico di un bidello che, nei locali della scuola, imprime «repentinamente» un bacio sulla bocca ad un'alunna dodicenne, dal momento che il fatto è riconducibile alla fattispecie di violenza sessuale per «costrizione», poiché la «violenza» può consistere anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso.*

**Cass. Pen., 11-06-2003**

*Va affermata la concorrente responsabilità civile della scuola in ipotesi di atti di violenza sessuale posti in essere da un'insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità di igiene attinenti alla sfera sessuale, ciò in quanto tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell'igiene personale.*

**Cass. Pen., n. 12987/2008**

*È configurabile il reato di tentati atti sessuali con minorenni nel caso di un insegnante il quale si limiti ad inviare messaggi a contenuto erotico, ma non connotati da violenza o minaccia, ad una sua allieva infraquattordicenne.*

**Cass. Pen., 06-02-2008**

*È procedibile d'ufficio il reato di violenza sessuale commesso ai danni di un'allieva dall'insegnante al termine dell'orario della lezione, in quanto la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio permane anche una volta che sia esaurito l'orario scolastico.*

**Cass. Pen., 3-12-2006.**

*Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire un'indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali; costituisce quindi tentativo di reato la condotta di un'insegnante che, avvicinatosi ad un'allieva, dopo averle slacciato il cardigan, proferiva una frase allusiva, dimostrativa della intenzione di toccarle il seno, che non portava però a compimento per la reazione della vittima.*

\* \* \* \* \*

## **GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA**

### **Bocciatura per il rilevante numero di insufficienze**

**TAR PUGLIA - SENTENZA N. 811-2010**

*Non ammissione alla classe successiva a causa di numerose insufficienze - Mancata considerazione delle condizioni di salute dello studente e del curriculum degli anni precedenti - Illegittimità - Sussistenza*

Nella considerazione delle delicate condizioni di salute dello studente, a fronte di risultati affatto disastrosi se valutati con riferimento all'intero anno scolastico, il Collegio dei docenti avrebbe potuto e dovuto approfondire la possibilità di sospendere il giudizio con attribuzione di debiti, magari avuto riguardo anche al curriculum scolastico relativo agli anni precedenti, posto che la scuola deve perseguire l'obiettivo della formazione (e non già la punizione), con la debita considerazione di temporanee situazioni contingenti che possano aver influito negativamente sul profitto.

### **Bocciatura per il rilevante numero di assenze**

I docenti di una seconda classe di scuola primaria di Fiumicino avevano deciso all'unanimità di non ammettere alla classe successiva un alunno a causa del rilevante numero di assenze.

La bocciatura di uno scolaro di seconda elementare non è certamente una cosa di tutti i giorni, ma c'è una norma che lo consente in via del tutto eccezionale a condizione che la decisione degli insegnanti sia unanime e motivata.

E la decisione degli insegnanti è avvenuta nel rispetto di questa disposizione, ma i genitori dell'alunno non hanno gradito e hanno portato la questione davanti al Tar che ha ora disposto

la sospensiva della bocciatura, disponendo l'ammissione d'ufficio alla terza classe, giusto in tempo per consentire al piccolo di entrare nella classe da cui i suoi docenti l'avevano escluso. L'ordinanza del Tribunale amministrativo pone, ancora una volta, una questione di principio, entrando nel merito di una competenza discrezionale esclusiva dei docenti.

Da notare che non si tratta di una sentenza (che arriverà chissà quando e chissà come), bensì di una ordinanza di sospensiva dell'atto amministrativo della scuola (bocciatura) che, comunque, ha già prodotto gli effetti attesi dalla famiglia e non previsti dalla scuola, sorpresa dalla decisione.

### **Bocciatura per cattiva condotta (ante riforma)**

Bocciato dalla scuola, ma promosso dal Tar. Un voto disastroso in condotta non è motivo sufficiente per fermare uno studente sul crinale fra la prima e la seconda media. Il Tar non ha avuto dubbi e per ben due volte ha respinto la decisione del Consiglio dei docenti di una scuola di Milano.

L'episodio avviene alla fine dell'anno scolastico 2004-2005. Gli insegnanti prendono di mira un ragazzino che ne ha fatte di tutti i colori. La valutazione finale in coda alla scheda personale è durissima: «Nel corso dell'anno non ha rispettato le regole di convivenza. Ha gestito il materiale con difficoltà. Ha partecipato alle attività proposte in modo inadeguato, creando disturbo alla svolgimento delle lezioni. Ha raggiunto un livello di preparazione inferiore alle possibilità. Gli obiettivi sono stati raggiunti parzialmente. L'alunno non è stato ammesso alla classe seconda per il comportamento gravemente scorretto e l'atteggiamento provocatorio e arrogante».

Un giudizio tranchant. Ma i genitori del ragazzo non si arrendono: ricorrono al Tar. E il Tar si mette di traverso: «La condotta costituisce un elemento di ponderazione cui non può essere attribuito rilievo esclusivo e determinante, secondo la linea di valutazione che il collegio dei docenti ha invece mostrato di osservare nel caso dello studente». Il Tar nota che «i docenti sono tenuti ad accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni». Insomma, la condotta è un elemento di questa valutazione, non l'unico.

Il Tar respedisce le carte alla scuola. Il collegio dei docenti però conferma il verdetto: l'alunno dev'essere bocciato. La scuola spedisce al Tar un dossier in cui si enumerano le prodezze del giovanotto: rispaccate in classe agli insegnanti, schiamazzi, uso del telefonino. E poi il ragazzo ha portato in classe foto porno e altro ancora. Non solo, l'andamento negativo si è accentuato nel finale dell'anno scolastico: a maggio l'alunno è stato punito con «due ulteriori provvedimenti disciplinari». Anche questo elemento non è risolutivo per il Tar «a fronte di giudizi di altra natura maturati nel corso dell'intero anno». I giudici amministrativi spiegano che per bocciare ci vuole ben altro: «Sicché sarebbe stato onere del collegio evidenziare con analitica motivazione in che misura natura e gravità delle infrazioni da ultimo rilevate potessero compromettere in modo radicale un giudizio periodico già indirizzato verso un esito non assolutamente negativo».

Risultato, anche la seconda bocciatura annullata dai giudici amministrativi. La sentenza chiude la discussione e spiana la strada all'alunno. Almeno per il periodo delle medie il Tar ha azionato il paracadute: «Nella scuola del primo ciclo di istruzione la mancata progressione scolastica costituisce ipotesi estrema, cui si giunge solo se i docenti manifestano gli elementi ostativi che abbiano inciso in modo irrimediabile sul raggiungimento degli obiettivi».

## **Dislessico bocciato a scuola, il Tar lo promuove**

E' quanto ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 31203 del 23 agosto 2010, accogliendo il ricorso dei genitori di uno studente romano affetto da dislessia, contro il provvedimento con cui il Consiglio dei docenti del suo istituto aveva deciso la sua non ammissione alla classe successiva.

Secondo il Giudice lo studente affetto da un disturbo dell'apprendimento, come la dislessia, può essere ammesso alla classe successiva anche se ha riportato gravi insufficienze in molte materie. Pertanto la bocciatura è illegittima se i professori non hanno tenuto conto della particolare situazione dell'alunno.

I genitori del ragazzo sottolineavano che i professori non avevano minimamente considerato la patologia del figlio, limitandosi a tener conto dei risultati insufficienti in quasi tutte le materie. Secondo i professori e il dirigente scolastico, la bocciatura avrebbe dovuto consentirgli di consolidare le sue conoscenze proprio nelle materie in cui aveva mostrato le maggiori difficoltà. Il Tar ha invece smentito quest'impostazione, e, richiamandosi anche ad alcune indicazioni del Ministero dell'istruzione, ha annullato il provvedimento, in quanto "il consiglio dei docenti, in sede di formulazione del giudizio finale sull'alunno affetto da disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia), certificati da diagnosi specialistica, deve tener conto di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti".

A far pendere la sentenza dalla parte del ragazzo è stato probabilmente il fatto che le insufficienze riportate corrispondevano alle discipline più difficili da apprendere, come la lingua straniera, proprio a causa del problema di apprendimento specifico. Mentre in altre materie, come la matematica o la musica, lo studente dislessico era riuscito a raggiungere risultati soddisfacenti. Stando così le cose, la bocciatura avrebbe quindi avuto, per la difesa del ragazzo, come per il Tar laziale, solo l'esito di andare a minare l'autostima del giovane. Già di per sé a rischio per motivi oggettivi.

Si tratta di un parere che però stona, oltre che con quello dell'Avvocatura di Stato, anche quanto espresso durante lo scrutinio dagli insegnanti ed apposto nella scheda personale dello studente affetto da dislessia: i docenti del ragazzo respinto sostenevano, infatti, che la ripetizione sarebbe servita soprattutto a rinforzare conoscenze, capacità e competenze non apprese pienamente. Un'esperienza che il ragazzo potrà ora comunque realizzare, senza però subire l'umiliazione della bocciatura.

### **Il Tar riammette la ragazza bocciata: «i suoi genitori si erano separati»**

«La scuola deve perseguire l'obiettivo della formazione (e non già la punizione)». E non può non tenere conto di «temporanee situazioni contingenti che possano aver influito negativamente sul profitto», come la depressione, causata dalla separazione dei genitori. Con questa motivazione, i giudici del Tar della Puglia hanno annullato la bocciatura di una studentessa foggiana che non era stata ammessa al quinto anno delle superiori e che, hanno scritto il padre e la madre nel ricorso, era particolarmente provata per la fine del loro matrimonio.

La ragazza, nel secondo quadrimestre, aveva riportato più di tre insufficienze, un numero che legittima, si è difesa la scuola, la bocciatura. E poi aveva fatto «numerose assenze». Argomentazioni che però non hanno convinto i genitori prima e i giudici del Tar poi. Secondo il padre e la madre della studentessa, entrambi professionisti, il collegio dei docenti avrebbe potuto attribuire alla figlia un debito formativo, e soprattutto avrebbe potuto considerare il suo impegno, dimostrato anche con la partecipazione ad iniziative culturali e formative, organizzate dalla scuola nell'orario pomeridiano. Le assenze, poi, sarebbero state giustificate



anche certificati medici dalla «grave sindrome depressiva». Tesi quella dei genitori della studentessa che la seconda sezione del Tar ha fatto propria.

### No alle aule sovraffollate, si alla «class action»

È stata accolta la prima «class action» italiana contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un'azione avviata contro il Miur e fa riferimento alle cosiddette «classi pollaio», ossia quelle aule scolastiche nelle quali il numero di alunni supera i limiti fissati dalla legge, «con grave danno - si legge in una nota - per la sicurezza di studenti e insegnanti».

Dal punto di vista della giurisdizione il Tar ritiene immediatamente applicabile la legge sulla «class action» contro le amministrazioni pubbliche.

\* \* \* \* \*

Gli articoli di stampa e le sentenze che ho scelto quale premessa alla mia relazione non vogliono certo intimorire né in alcun modo *épater l'assemblée*. Con essi intendo segnalare alcuni illeciti purtroppo balzati agli onori delle cronache giornalistiche o giudiziarie, per esemplificare quali sono gli illeciti di cui possono essere chiamati a rispondere le persone che, a vario titolo, sono impegnate nelle attività degli enti ecclesiastici.

Queste persone, come si può constatare dalla lettura delle sentenze che hanno concluso i processi, sono indifferentemente chierici o laici, consacrati o no; possono rivestire funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua casa o di una sua opera, oppure essere sottoposte alla altrui direzione o vigilanza; possono, dunque, essere superiori, economi, membri dell'ente, o suoi dipendenti, collaboratori, fornitori di servizi. Ma, in tutti i casi, quando chiunque tra costoro commette un illecito nello svolgimento delle attività dell'ente, l'ente, in un modo o in altro, è sempre chiamato a risponderne, perché ne è sempre in qualche maniera «responsabile».

La *responsabilità*, infatti, è la situazione giuridica di chi, avendo violato un dovere o inadempito ad un obbligo, è chiamato a rispondere delle conseguenze della violazione o dell'inadempimento. La sanzione può essere:

—*penale*, se consiste in una pena comminata dallo Stato, che è per lo più detentiva o pecuniaria;

—*amministrativa*, se consiste in una sanzione amministrativa, costituita in genere da una somma da versare alla pubblica amministrazione o dall'assoggettamento a misure interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

—*civile*, se consiste nel risarcimento del danno a chi ha sofferto per la violazione o l'inadempimento; il risarcimento può avvenire sia in forma specifica, ricostituendo cioè la situazione materiale antecedente all'illecito, sia per equivalente, corrispondendo una somma di denaro al danneggiato; a questa seconda forma si ricorre quando il risarcimento in forma specifica è impossibile oppure è ritenuto eccessivamente oneroso per il danneggiante. La responsabilità *civile* può essere sia *contrattuale* (inadempimento di un obbligo assunto nei confronti del danneggiato) che *extracontrattuale* (violazione nei confronti del danneggiato di un dovere generale, ossia violazione del principio del *neminem laedere*).

Questa responsabilità è «diretta», perché è propria della persona che ha commesso l'illecito.

Si configura, tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, anche una *responsabilità indiretta*, una sorta di «responsabilità oggettiva», che espone alle sanzioni, escluse quelle penali, anche persone diverse da coloro che hanno commesso l'illecito. È la responsabilità di

chi, per adempiere ad un proprio obbligo, si è servito della persona che ha commesso l'illecito oppure di chi ha incaricato una persona di collaborare nello svolgimento di un'attività, quando questa persona, in occasione dell'esecuzione dell'incarico, ha commesso un illecito.

La responsabilità indiretta è particolarmente rilevante per le persone giuridiche, dal momento che per esse, prive di un corpo fisico, il compimento di qualsiasi attività richiede necessariamente l'utilizzo di terzi, di incaricati, vale a dire di persone fisiche che prestino loro gli organi indispensabili per porre in essere gli atti.

La responsabilità indiretta è istituita essenzialmente dalle seguenti norme:

— *responsabilità civile contrattuale*: l'art. 1228 del codice civile stabilisce che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;

— *responsabilità civile extracontrattuale*: l'art. 2049 del codice civile stabilisce che i datori di lavoro e, in genere, i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e dei loro «commessi» nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti;

— *responsabilità amministrativa*: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, stabilisce che gli enti sono amministrativamente responsabili per gli illeciti dipendenti da reato compiuti nel loro interesse o a loro oggettivo vantaggio dalle persone che lo rappresentano, dirigono o amministrano, nonché dal personale di cui queste si servono.

Come può, allora, l'ente ecclesiastico evitare di rendersi responsabile indiretto delle conseguenze degli illeciti compiuti dalle singole persone fisiche e di subire, quindi, le sanzioni, a volte assai pesanti, che lo possono colpire per fatti ai quali è, nel concreto, estraneo? O, almeno, limitare gli effetti negativi di questa responsabilità, nell'interesse non solo proprio ma soprattutto della vittima dell'illecito? Alle sanzioni fin qui elencate aggiungo, *last but not least*, quella più grave, anche se non prevista dalla legge dello Stato, vale a dire lo «scandalo» che suscita nella società la condanna di un ente della Chiesa per fatti che destano un particolare allarme sociale, quali sono molti di quelli che ho esemplificato nel riportare le sentenze e gli articoli di stampa. Ricordo a me stesso, tra le tante riprovazioni contenute nelle Scritture ai cristiani che suscitano scandalo, la Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi: «Non date motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio» (10, 32).

La legge statale richiede differenti misure per porsi al riparo dalla responsabilità indiretta.

—La *responsabilità civile contrattuale indiretta* può essere esclusa, intanto, contrattualmente, mediante la pattuizione di una clausola di esonero o di limitazione di responsabilità per gli illeciti degli ausiliari, che è valida tranne che costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Non potrà mai essere esclusa, ad esempio, dagli esercenti la potestà genitoriale la responsabilità per gli illeciti dai quali risulti danneggiato un minore (inutili, ad esempio, le clausole di esonero da responsabilità per gli alunni partecipanti alle gite scolastiche o per i minori incapaci di provvedere a se stessi all'uscita dalla scuola). Al di là di tali pattuizioni - che ovviamente devono essere raggiunte direttamente con la persona che poi risulterà danneggiata e non con terzi (siano essi parenti, tutori, curatori, servizi sociali, e così via) e sempreché questa sia capace di agire (i minorenni, ad esempio, non lo sono) - non è possibile per gli enti sottrarsi alla responsabilità indiretta, in quanto essa sussiste per legge ogni qual volta l'opera svolta dai religiosi, dai dipendenti, dai collaboratori e, in genere, dagli ausiliari sia connessa con l'adempimento della prestazione dell'ente nei confronti dell'assistito o dell'alunno, sì che esista un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo assunto dall'ente. Il nesso è escluso solo quando si possa dimostrare l'assenza di colpa dell'incaricato, perché il danno è dovuto al caso fortuito o alla forza maggiore. Resta da dire che, tuttavia, la colpa dell'incaricato può legittimare l'azione di regresso dell'ente nei suoi confronti. Insomma: va detto, semplicisticamente ma con

sufficiente approssimazione sul piano pratico, che, tranne rare eccezioni, la scuola risponde dei danni subiti dal terzo a causa della non diligente esecuzione della prestazione da parte di un proprio docente, la casa di cura da parte di un proprio sanitario, l'ente di formazione da parte di un formatore, la casa famiglia da parte di un educatore, la casa di riposo da parte di una Oss, e così via.

— La *responsabilità civile extracontrattuale indiretta* può essere esclusa solo quando manchi anche un semplice nesso di «occasionalità necessaria» tra l'attività del dipendente o dell'incaricato e l'evento lesivo cagionato dall'illegittimo operato. E l'occasionalità necessaria non manca mai quando la condotta del danneggiante si innesta, comunque, nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente. Il riferimento all'ente della condotta dell'incaricato può venire meno, pertanto, solo quando questi agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, ed il suo comportamento non sia perciò diretto all'esercizio di un'attività riferibile all'ente. C'è responsabilità indiretta dell'ente, quindi, ogni volta che le mansioni affidate al danneggiante abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno.

— La *responsabilità amministrativa* può essere esclusa solo quando sia stato adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione e gestione, vale a dire un modello che presenti i requisiti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il modello organizzativo è, in buona sostanza, un documento attraverso il quale si predispose un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati. Questo documento deve comprendere: l'analisi dei rischi di commissione dei reati, ovvero di comportamenti od omissioni potenzialmente propedeutici alla commissione dei reati nello svolgimento delle attività gestite dall'ente; un sistema di controlli atti a prevenire gli illeciti, che muova dall'istituzione di un apposito e competente organismo di vigilanza interno; un modello gestionale volto all'individuazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato; un codice etico che raccolga l'insieme delle regole la cui osservanza è reputata dall'ente di fondamentale importanza per il regolare funzionamento e l'affidabilità della gestione delle sue attività; un idoneo sistema sanzionatorio interno per le violazioni al codice etico; un sistema formativo che definisca le modalità di informazione e di formazione delle persone rispetto ai contenuti del modello.

È pressoché impossibile per un ente sottrarsi alla responsabilità civile indiretta, soprattutto quando le sue attività si rivolgono a soggetti «deboli», non in grado di disporre dei propri diritti o titolari di diritti indisponibili, quali sono quasi sempre i minori, i malati, le persone portatrici di gravi handicap fisici, psichici, o anche solo sociali.

Se ne possono, tuttavia, limitare gli effetti contraendo idonee polizze assicurative, sia per la responsabilità civile che per gli infortuni. È, però, essenziale che gli assicuratori siano società primarie, che diano le più ampie garanzie di affidabilità; che i contratti assicurativi siano frutto di una negoziazione specifica, basata sugli effettivi rischi cui è esposto l'ente e non ridotta all'acritica accettazione di formulari prestampati, predisposti dall'assicuratore in modo astratto per tutti i contraenti e per tutte le situazioni; che i massimali offrano un'effettiva copertura ai risarcimenti i quali, quando conseguono a gravi illeciti, soprattutto se reitali, assumono proporzioni considerevoli. Nell'assicurarsi non bisogna pensare ai rischi più ricorrenti, che sono anche i più banali e comportano in genere risarcimenti modesti, quanto ai fatti estremi, quelli cui non si pensa mai, che non si verificano quasi mai ma che, se si verificano, espongono l'ente a risarcimenti che possono addirittura compromettere la sostenibilità economica delle sue opere. Anche per questo ho voluto premettere al mio intervento le sentenze e le notizie di stampa, per segnalare che ciò che si pensa non possa mai riguardare noi talvolta può invece caderci addosso all'improvviso. È proprio a questi eventi,

rari e gravi, che bisogna più badare nello stipulare i contratti assicurativi: un contratto di assicurazione che non copra dai «grandi rischi» è, già in sé, un danno per l'ente.

Nessuna assicurazione può, tuttavia, porre al riparo l'ente dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati. Per sottrarsi ad essa nulla può sostituire l'adozione e l'attuazione di un idoneo modello organizzativo.

Mi è davvero difficile comprendere perché mai tanti enti ecclesiastici indugino ancora nell'adottare questo modello, tanto più dopo l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), che non soltanto lega l'esenzione dalla responsabilità per i reati antinfortunistici all'adozione del modello organizzativo, ma pretende che l'idoneità di questo sussista se sia definito conformemente alle linee guida Uni-Inail o alla norma internazionale OHSAS 18001:2007. Anzi, poiché è possibile certificare l'attuazione di quest'ultima, sarebbe opportuno, soprattutto per chi ha già conseguito la certificazione di qualità, certificarsi anche con riferimento alla sicurezza, dal momento che Accredia, l'ente unico nazionale di accreditamento nato dalla fusione tra Sincert e Sinal, da tempo ha emanato lo schema di transizione a tale norma.

I principi contenuti nel modello organizzativo devono suscitare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e definita contraria agli interessi dell'ente, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio. Questo chiede il legislatore a tutti gli enti in Italia e a me pare doveroso, oltre che conveniente, che a questa domanda gli enti ecclesiastici diano risposta.